

R.G. n. 6-1/2023



Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta

Presidente

Dr.ssa Valeria Castaldo

Giudice

Dr.ssa Marta Sodano

Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2023 tenuta nella forma della trattazione scritta;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di reclamo iscritto al R.G. n. 6-1/2023 su ricorso depositato da [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. con sede in [REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliata in Milano alla via Fontana n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luisa Maresca che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, avverso il decreto di omologa del piano del consumatore presentato da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] nato il [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED] nata il [REDACTED], entrambi ivi residenti alla [REDACTED] ed entrambi elettivamente domiciliati in Capua (CE) alla Via Ponte Vecchio Romano n. 18 presso lo studio dell'Avv. Giuliano Montuori che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Vincenzo Mirra giusta procura in calce al ricorso;

Il Tribunale,

udita la relazione del Giudice relatore;

OSSERVA

██████████, coniugi conviventi, hanno presentato istanza per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 7 bis e 12 della legge n. 3/2012. I ricorrenti, rappresentando di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 c. 2 della legge n. 3/2012 hanno chiesto omologarsi il piano del consumatore elaborato con l'ausilio del nominato OCC, Dr. Sebastiano Cosentina.

Nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 7 bis della legge n. 3/2012 sono state separate le masse attive così ricostruite:

per la posizione di ██████████, l'OCC ha accertato che questi – lavoratore dipendente – percepisce uno stipendio mensile medio di € 1.894,00 gravato da una cessione del quinto e da una delega di pagamento per circa € 800,00 mensili ed è intestatario dell'autovettura Ford Focus – tg. ██████████ - utilizzata per gli spostamenti familiari e lavorativi;

per la posizione di ██████████, l'OCC ha rilevato che questa percepisce uno stipendio mensile medio di € 2.087,17 gravato da due cessioni del quinto dello stipendio. I ricorrenti non sono titolari di beni immobili; la residenza familiare risulta fissata presso un immobile di proprietà della madre del ██████████ al fine di contenere le spese mensili.

Quanto alle masse passive, queste sulla scorta dei contratti prodotti risultano così distinte:

- In relazione alla situazione debitoria di ██████████ risultano:

- 1) Cessione del quinto (contratto n. 542365) con ██████████ – debito residuo euro 34.300,00;
- 2) prestito personale (contratto n. 638146) con la società ██████████ – debito residuo euro 13.272,00;
- 3) finanziamento credito al consumo (contratto n. 059054652) con ██████████ - debito residuo euro 4.651,20;
- 4) finanziamento credito al consumo (contratto n. 15474625) con ██████████ - debito residuo euro 6.694,80;

5) finanziamento credito al consumo (contratto n. 1341177) con [REDACTED]
[REDACTED] – debito residuo euro 6.225,01;

6) finanziamento credito al consumo (contratto n. 15182152) con [REDACTED]
[REDACTED] – debito residuo euro 2.086,90.

In relazione alla posizione di [REDACTED], la situazione debitoria è così cristallizzata:

1) Cessione del quinto con [REDACTED] (contratto n. 346335) debito residuo euro 33.626,00;

2) mutuo (contratto n. 844557) con [REDACTED] – debito residuo euro 14.040,00.

Nel rappresentare le cause della situazione di sovraindebitamento, l'OCC ha rappresentato che il tracollo finanziario degli istanti è da imputare alla dipendenza dal gioco d'azzardo da cui è affetto il [REDACTED] da circa trent'anni e che si è tramutata in una vera e propria patologia - certificata da una relazione della ASL Caserta - per la persistente incapacità di gestire e resistere all'impulso di attuare comportamenti finalizzati al gioco.

Il piano familiare ha quindi previsto il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 25% con decorrenza dall'anno 2023 e per la durata di poco più 4 anni, attraverso il versamento di n. 52 rate mensili.

Con decreto depositato il 4.01.2023 il Giudice designato, ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo, essendo i ricorrenti qualificabili come consumatori e di quello oggettivo del sovraindebitamento nonché l'assenza della colpa grave nella assunzione delle obbligazioni, ha omologato il piano presentato dagli istanti.

Avverso il decreto di omologa del piano ha presentato tempestivamente reclamo la [REDACTED] eccependo l'errata valutazione da parte del Giudice della sussistenza del requisito della meritevolezza nonché dell'assenza di colpa grave.

In particolare, la reclamante ha eccepito la lacunosità della relazione redatta dall'OCC per non avere questi individuato le cause del sovraindebitamento e l'assenza di elementi che facciano ritenere che il percorso terapeutico intrapreso dal [REDACTED] si concluda con esito positivo. Inoltre, la [REDACTED] ha eccepito che la sottoposizione del ricorrente a terapia presso l'ASL di Caserta ha avuto

luogo solo di recente (la relazione dell'ASL risale a settembre 2021) e comunque in epoca notevolmente successiva alla stipula dei finanziamenti del 2018 e del 2021.

Ciò comporta che l'assunzione dei finanziamenti è stata effettuata dal [REDACTED] nella piena consapevolezza di non poter fronteggiare gli stessi e in assenza del requisito della imprevedibilità ex ante richiesto ai fini dell'esclusione della colpa grave.

Con riferimento, poi, alla posizione della coniuge, la reclamante ha eccepito l'erroneità del provvedimento del primo Giudice, evidenziando come alcuna valutazione l'organo giudicante abbia effettuato in ordine alla meritevolezza della [REDACTED] che anzi deve essere esclusa per contratto finanziamenti nonostante la condizione di ludopatia del coniuge.

Infine [REDACTED] ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, eccependo la convenienza della prosecuzione del recupero delle rate di cessione del quinto dagli stipendi dei debitori rispetto alla quota falcidiata del 75% da riscuotere nell'arco di oltre 4 anni, evidenziando altresì che alcun elemento era stato dato dai ricorrenti in ordine alla posizione della figlia e all'eventuale apporto di questa al piano predisposto.

La reclamante ha, perciò, concluso per l'accoglimento del reclamo, con vittoria di spese di lite.

Hanno resistito i reclamati che, con memoria difensiva depositata il 6.03.2023 e con le successive note scritte depositate il 17.04.2023 hanno dedotto l'infondatezza dei motivi di reclamo e insistito per il rigetto dello stesso, tanto più che [REDACTED] in violazione dell'art. 124 bis TUB non ha diligentemente valutato il merito creditizio e non può pertanto opporsi all'omologa del piano.

Il Tribunale ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato per quanto di ragione.

Preliminarmente, occorre evidenziare che il piano è stato proposto nella vigenza della legge n. 3/2012 come novellata dalla legge n. 176/2020 di conversione del d.l. 118/2020 che ha modificato l'art. 12 bis nella parte relativa alla

meritevolezza del consumatore che è stata invece riproposta all'art. 7 co. 2 lett. D ter) ove – in particolare – non rileva più la semplice colpa lieve e neppure quella, per così dire ordinaria, relativa ad un soggetto di medie condizioni, posto che ormai costituisce elemento ostativo soltanto la situazione di sovraindebitamento che derivi da “colpa grave, malafede o frode”.

In questo senso, il Tribunale condivide quanto affermato dal Tribunale di Verona, secondo il quale una lettura eccessivamente restrittiva dei requisiti soggettivi di ammissibilità *“non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”* (cfr. Trib. Verona, 5.02.2021).

Tanto premesso, occorre esaminare se nell’assumere le obbligazioni nel corso del tempo, i coniugi reclamati abbiano agito con dolo o colpa grave, tenuto conto della gravità della patologia ludopatica da cui risulta affetto il ricorrente.

Con riferimento ai soggetti ludopatici, la giurisprudenza ha affermato il principio per il quale *“affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatìa non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico”* (cfr. Trib. Catania, 11.08.2020).

Ed invero, la dottrina ha opportunamente distinto il caso in cui il debitore sovraindebitato è stato o è ancora semplicemente dedito al gioco d’azzardo, da quello in cui, è stato ovvero è ancora affetto da un vero e proprio

disturbo di gioco d'azzardo patologico. Infatti, secondo le Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico (GAP), elaborate dal Ministero della Salute nel 2015, il gioco d'azzardo anzi tutto si distingue da ogni altra forma di gioco per la presenza determinante del fattore caso e per l'assenza del fattore abilità. Il Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (c.d. DSM), definisce il disturbo da gioco d'azzardo patologico come un disturbo problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni in un lasso temporale di dodici mesi:

- a) ha bisogno, per giocare d'azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata;
- b) è irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d'azzardo;
- c) ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d'azzardo;
- d) è spesso preoccupato dal gioco d'azzardo;
- e) spesso gioca d'azzardo quando si sente a disagio;
- f) dopo aver perduto denaro al gioco d'azzardo, spesso torna un'altra volta per ritentare;
- g) presenta una tendenza a mentire per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo;
- h) ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d'azzardo;
- i) conta su soggetti terzi per procurarsi il denaro necessario a risollevare situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d'azzardo.

Nella fattispecie in esame, tali condizioni sono tutte ricorrenti, avendo il [REDACTED] contratto continui finanziamenti per ottenere somme da utilizzare nel gioco alle slot machines; ha mentito alla famiglia per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo, inizialmente affermando di essere

in grado di risolvere da solo la problematica e di aver deciso di sottoporsi ad un programma terapeutico specifico solo allorquando ha rischiato di essere lasciato dalla moglie e di vedere interrotto ogni rapporto con la figlia.

Del resto la gravità della patologia dalla quale è affetto l'istante è confermata dalla relazione del Dipartimento di Dipendenze comportamentali dell'ASL di Caserta, il cui responsabile ha accertato che il disturbo di dipendenza da gioco d'azzardo *può essere diagnosticato sul riferito anamnestico, confermato anche dalla moglie e coerentemente all'osservazione clinica, per cui risulta una lunga storia di gioco problematico e compulsivo di circa 30 anni. Gran parte del tempo di vita quotidiana risultava spesa nell'attività d'azzardo, specificatamente patologica in quanto caratterizzata da un continuo incremento delle puntate, dalla presenza in molteplici momenti di vita di un pensiero coartato su queste tematiche, dalla costante rincorsa delle perdite. Sul piano clinico emerge dal riferito declino della lucidità, umore disforico o depresso persistente sia nelle fasi di gioco attivo che nella successiva rimuginazione, condotte solitarie e di copertura delle attività con continuo indebitamento.*

La relazione allegata, dunque, fa emergere un ricorso continuo al credito che si è innestato in un quadro clinico dal quale è emersa la perdita di autocontrollo e di gestione del proprio patrimonio.

Ed allora, se è vero che di regola l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, quali sono il gioco o le scommesse sono indici di colpa grave ed escludono l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi, diversa valutazione deve essere fatta quando tale condotta viene posta in essere in chiave patologica (cfr. Trib. Torino, 11.04.2019, Trib. Vicenza, 24.09.2020).

La progressiva perdita della capacità di gestione del patrimonio per effetto della ludopatia deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode che rendono il consumatore immeritevole di accedere alla procedura.

All'assunzione patologica delle obbligazioni per l'estinzione dei debiti di

gioco ha fatto seguito l'accensione di nuovi finanziamenti che il ricorrente non è riuscito ad onorare anche al fine di estinguere i finanziamenti contratti in precedenza.

La documentata sottoposizione poi del ricorrente ai trattamenti terapeutici non consente di formulare un giudizio prognostico sfavorevole come invece affermato dalla reclamante, onde non è possibile formulare un giudizio di segno negativo quanto all'inosservanza degli impegni assunti nel piano, ferma restando la massima sorveglianza che il Gestore della Crisi dovrà porre in essere nell'esecuzione del piano medesimo da parte dei consumatori.

Medesime considerazioni circa l'assenza di colpa grave vanno effettuate rispetto alla posizione della coniuge [REDACTED] nell'assunzione dei due finanziamenti stipulati con [REDACTED]

Risulta, infatti, che tali finanziamenti sono stati contratti dalla reclamata per fronteggiare gli impegni familiari proprio a causa della patologia dalla quale è affetto il marito.

Pertanto, non è contestato dalla reclamante che la coniuge, una volta compresa l'entità della patologia riscontrata al marito, si sia fatta consegnare la carta bancomat dello stesso, controllando le spese e i movimenti del [REDACTED]

Ne consegue che non può imputarsi alla ricorrente l'assunzione delle obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere, dovendo necessariamente ricorrere al credito al consumo per far fronte agli impegni familiari.

Quanto alla valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria il Tribunale osserva quanto segue.

I ricorrenti offrono in pagamento la complessiva somma di euro 66.522,26 (euro 8.575/00 e 3510/00 per i due debiti contratti con [REDACTED]) che è maggiore rispetto a quanto i creditori riceverebbero nei 48 mesi di durata della procedura liquidatoria, dovendosi considerare che nell'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. n. 3/12, le somme non escluse dalla

liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. a e b (non sono compresi nella liquidazione “i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile”, “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”) sarebbero comunque oggetto di riparto con tutti i creditori chirografari.

Non coglie allora nel segno quanto affermato da [REDACTED] circa la convenienza al mantenimento delle trattenute mensili del quinto dello stipendio, perché nell’ambito di una eventuale procedura esecutiva la banca si troverebbe a concorrere con gli altri istituti di credito titolari di crediti chirografari, con la conseguenza che si troverebbe sottoposta al limite del quinto pignorabile dello stipendio valevole in virtù del richiamo alla citata norma vale anche per i dipendenti pubblici ai sensi del DPR 180/1950.

Dunque, l’alternativa liquidatoria, prevista dalla sezione seconda della Legge in questione, che è ancorata al termine dei quattro anni (ex art 14 undecies della legge 3/2012), sarebbe inferiore e meno vantaggiosa della proposta degli istanti. Il reclamo proposto va, in conclusione rigettato, e per l’effetto va confermato il provvedimento di omologa del piano proposto dai coniugi [REDACTED]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 come inserito dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, ricorrendo la condizione del rigetto dell’impugnazione proposta in via principale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. avverso il decreto di omologa del piano del consumatore depositato dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED], ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta il reclamo;

Condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che, ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147/2022 si liquidano in complessivi € 2.740,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;

Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 20.07.2023

Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta